

DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2026

318/2026/R/TLR

**ISTITUZIONE DELLA COMPONENTE TARIFFARIA PER LA COPERTURA DEGLI ONERI
DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL BONUS SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
Teleriscaldamento**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1398^a riunione del 6 agosto 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto-legge 185/08);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: legge 41/23);
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (di seguito: decreto-legge 21/26);
- la legge 10 aprile 2026, n. 49 (di seguito: legge 49/26);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 638/2023/R/tlr), e il relativo Allegato A (MTL-T);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 580/2025/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2026, 185/2026/R/com (di seguito: deliberazione 185/2026/R/com);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 25 giugno 2026, 214/2026/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 214/2026/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento; in particolare, l'articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 102/14, come da ultimo modificato con la legge 41/23, dispone che l'Autorità stabilisca le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- ai sensi del citato articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell'articolo 1 della legge 481/95, nell'esercitare i predetti poteri l'Autorità persegue la promozione della concorrenza e dello sviluppo del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, nella prospettiva di una maggiore trasparenza del servizio e tutela dell'utente;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 la regolazione introdotta dall'Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
- il decreto-legge 21/26, convertito, con modificazioni, dalla legge 49/26, ha esteso al settore del teleriscaldamento il diritto alla compensazione della spesa riconosciuto alle famiglie in condizioni di disagio economico (di seguito: bonus sociale), già previsto dal decreto-legge 185/08;
- l'articolo 1-bis del predetto decreto ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 185/08, prevedendo, tra l'altro, che l'Autorità istituisca, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale al settore del teleriscaldamento, un'apposita componente tariffaria destinata ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito, anche: CSEA);
- con la deliberazione 185/2026/R/com è stato avviato un procedimento finalizzato all'attuazione del riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento;
- nel documento per la consultazione 214/2026/R/tlr sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in merito all'estensione del bonus sociale al settore del teleriscaldamento; in particolare, con riferimento alle modalità di recupero degli oneri, inoltre, è stato proposto di:
 - a) prevedere l'applicazione di una componente tariffaria commisurata all'energia termica prelevata dagli utenti, in aggiunta ai corrispettivi previsti dai contratti di fornitura del servizio;
 - b) aggiornare la componente tariffaria nel corso dell'anno, al fine di garantire l'equilibrio del conto presso la CSEA e l'integrale copertura degli oneri sostenuti;
 - c) in sede di prima applicazione, determinare il valore della componente tariffaria su un orizzonte temporale biennale, riferito agli anni 2026 e 2027, al fine di distribuire su un periodo più ampio il recupero dei costi del bonus sociale maturati nel corso del 2026, evitando che l'integrale copertura degli oneri annuali si concentri nei soli mesi residui dell'anno e produca un impatto eccessivo sugli utenti del servizio;
- nell'ambito della consultazione, gli *stakeholder* hanno sostanzialmente condiviso le proposte dell'Autorità; gli operatori del settore e le relative associazioni hanno, tuttavia, sottolineato sia l'esigenza di avviare tempestivamente la raccolta del gettito, al fine di assicurare la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura degli oneri connessi al bonus sociale, sia la necessità di prevedere tempi adeguati all'aggiornamento dei sistemi informativi e di fatturazione;
- considerato che le tempistiche previste per l'adeguamento dei sistemi informativi e di fatturazione non consentono di applicare la componente prima del termine dell'anno 2026.

RITENUTO CHE:

- sia necessario istituire una specifica componente tariffaria destinata alla copertura degli oneri derivanti dal bonus sociale per il teleriscaldamento, al fine di assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei relativi costi;
- sia opportuno definire la predetta componente tariffaria e la relativa data di applicazione con congruo anticipo rispetto alla sua decorrenza, in modo da consentire agli operatori di effettuare i necessari adeguamenti dei sistemi informativi e di fatturazione;
- sia opportuno determinare il valore della componente tariffaria in modo da ripartire in misura uniforme tra gli anni 2027 e 2028 la copertura degli oneri connessi all'applicazione retroattiva del bonus sociale per l'anno 2026, al fine di contenerne l'impatto sugli utenti del servizio;
- sia opportuno definire, nell'ambito del procedimento relativo al metodo tariffario applicabile a regime, le modalità di versamento delle somme riscosse mediante la componente tariffaria e di regolazione dei saldi rispetto ai costi sostenuti dagli esercenti per l'erogazione del bonus sociale, tenuto conto che il beneficio sarà riconosciuto successivamente all'approvazione del medesimo metodo

DELIBERA

1. di istituire la componente tariffaria TS, espressa in euro/MWh, destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione del bonus sociale agli utenti del servizio di teleriscaldamento aventi diritto;
2. di istituire presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali il "Conto oneri bonus teleriscaldamento";
3. di prevedere che gli esercenti il servizio di teleriscaldamento applichino, a partire dal 1° gennaio 2027, la componente tariffaria TS ai quantitativi di energia termica consegnati agli utenti, quale componente addizionale ai corrispettivi previsti dai relativi contratti di fornitura;
4. di determinare il valore della componente tariffaria TS in misura pari a 3 euro/MWh;
5. di prevedere che il valore della componente tariffaria TS possa essere aggiornato con cadenza trimestrale;
6. di prevedere che le modalità di versamento del gettito della componente tariffaria TS e di regolazione dei saldi rispetto ai costi sostenuti dagli esercenti per l'erogazione del bonus sociale siano definite nell'ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario applicabile a regime, avviato con deliberazione 638/2023/R/tlr;

7. di dare mandato al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale per i seguiti di competenza;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 agosto 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua